



35611/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati:

Antonio Agrò
Stefano Mogini
Orlando Villoni
Angelo Capozzi
Gaetano De Amicis

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere
Consigliere

N. sent. sez. 1386
CC 23/07/2015
N. R.G. 19642/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
avverso l'ordinanza Tribunale del Riesame di Palermo n. 372/15 del 27/03/2015 nel procedimento a carico di [REDACTED]

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. C. Angelillis, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del resistente avv. Giorgio Bisagna, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Palermo ha revocato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione periodica alla P.G. imposta dal GIP dello stesso Tribunale con ordinanza del 06/03/2015 nei confronti di [REDACTED].

L'indagato è provvisoriamente accusato di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) nonché dei reati fine rappresentati da diversi episodi di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576, 61 n.2 cod. pen.), in qualità di appartenente ad una frangia, costituitasi all'interno del Centro Sociale 'Spazio Anomalia', resasi responsabile dal mese di ottobre 2010 in avanti di occupazioni di edifici pubblici e di altre forme di protesta collettiva, connotate tutte dall'impiego di modalità violente e organizzate, espressamente finalizzate a provocare scontri di piazza con le forze dell'ordine.

Il Tribunale ha, tuttavia, escluso che l'ipotizzata associazione per delinquere possa coincidere con lo stesso Centro Sociale 'Anomalia', aggregazione di numerosi individui avente un proprio programma politico - sociale ed impegnata anche in attività di sostegno e reinserimento sociale (palestre popolari, doposcuola per ragazzi, feste, etc.).

Con riferimento, invece, alla cd. frangia interna ha rilevato che la vicenda, connotata per lo più da estemporanei episodi di violenza, solo in alcune occasioni apparsi frutto di preventiva deliberazione, appare caratterizzata da aspetti definiti 'fluidi' che non consentono di individuare un vero e proprio strutturato programma criminale, una *affectio societatis*, un substrato organizzativo anche minimo, una struttura gerarchica con ripartizione di ruoli, una predisposizione di mezzi e disponibilità finanziarie necessarie alla commissione dei reati - fine nonché una comune coscienza e volontà dei singoli componenti di far parte di una strutturata associazione volta alla commissione di plurimi reati.

Quanto ai reati fine, il Tribunale ha poi rilevato il consistente lasso temporale trascorso rispetto all'imposizione della misura, tale da far ritenere insussistenti attuali esigenze cautelari e per uno di quelli contestati (capo C) la pendenza del giudizio di merito, con conseguente individuazione della competenza funzionale ad emettere la misura in capo al Tribunale di Palermo in sede dibattimentale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Procuratore della Repubblica di Palermo, che deduce erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente evidenzia che, nel ragionamento svolto dal Tribunale, sembra essere compatibile con l'ordinamento un accettabile livello di violenza connotato dalla protesta politica, eventualmente suscettibile di trasformarsi in deriva eversiva e solo a quel punto integrante reato, mentre le condotte in cui esso si sostanzia rimangono nell'ambito del lecito ove la deriva non assuma carattere non eversivo; così argomentando, tuttavia, il Tribunale ha creato una nuova e specifica scriminante di cui non v'è traccia nel sistema, rischiando all'opposto di legittimare condotte istigatrici della violenza potenzialmente all'origine di atti delittuosi ben più gravi di quelli contestati.

I molteplici episodi di violenza imputabili ad un gruppo ben definito di persone operante allo interno del Centro Sociale 'Anomalia' e integranti reati contro l'ordine pubblico e la pubblica

incolumità, evidenziano il ricorso a ben definite strategie di contrasto violento con le forze dell'ordine, sostenute da corrispondente sforzo e da un'organizzazione logistica che denota l'esistenza di un vero e proprio progetto di deliberata commissione di atti d'illegalità nei confronti di forze dell'ordine e avversari politici.

L'impiego sistematico di strumentazione dedicata (scudi protettivi e bastoni per fronteggiare i cordoni di sicurezza), di tattiche di guerriglia urbana e di predeterminate strategie di occupazione di aree pubbliche e sedi istituzionali evidenzia, a parere del PM ricorrente, l'esistenza di un gruppo di persone, tra cui quelle già individuate, che consapevoli del loro reciproco agire e dell'esistenza di una seppur limitata struttura organizzativa, sono dedite alla consumazione di una serie indefinita di reati contro l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica e il patrimonio, pubblico e privato.

Il ricorrente lamenta, infine, che il Tribunale ha ritenuto di non applicare il costante orientamento giurisprudenziale che consente di provare l'esistenza di un'associazione con finalità illecite *per facta concludentia* e in particolare dalla effettiva realizzazione dei delitti programmati, specie se il contesto in cui sono maturati e le relative modalità esecutive concludono l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla commissione dei singoli reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. La prima considerazione che s'impone è che versa in errore il ricorrente quando sostiene che il Tribunale palermitano ha ritenuto sia l'insussistenza dell'associazione per delinquere che di tutti i reati fine ed in particolare di quelli (quali la resistenza e la violenza a pubblico ufficiale ovvero le lesioni volontarie) che avrebbero legittimato l'applicazione del titolo cautelare.

L'asserzione è palesemente destituita di fondamento, atteso che pur avendo escluso la presenza di indici rivelatori del reato associativo, il Tribunale ha rilevato che i contestati reati fine, avulsi dal contesto organizzato, erano stati commessi in epoca risalente (anni 2010 e 2011) e valorizzando il dato normativo di cui all'art. 292 lett. c) cod. proc. pen. riferito al *tempus commissi delicti*, ha ritenuto inattuali le esigenze cautelari, revocando di conseguenza la misura coercitiva imposta.

Non v'è stata, pertanto, alcuna legittimazione dei plurimi episodi di violenza per cui si procede né individuazione di una inedita causa di giustificazione, fondata sulla pretesa - ma mai affermata dal Tribunale - liceità di condotte aventi finalità di natura politica.

3. E' inoltre manifestamente infondata la doglianza del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe disatteso il costante indirizzo giurisprudenziale che ammette la possibilità di provare l'esistenza della struttura associativa a partire dall'analisi delle modalità esecutive dei reati fine

Il Tribunale ha, invece, debitamente considerato anche la ripetitività dei contestati reati fine, ma escludendo la possibilità di riferirli ad una strategia unitaria o ad un piano predeterminato di esecuzione, li ha valutati nella loro obiettiva essenza anche, come anticipato, all'epoca di relativa consumazione.

4. Al di là di citati profili, la natura delle censure complessivamente formulate dal ricorrente attesta con evidenza la mancata condivisione delle determinazioni assunte dal Tribunale palermitano, ma il dissenso nutrito sul merito delle stesse non consente di per sé di evocare vizi di contraddittorietà o peggio d'illogicità della motivazione, che per quanto detto non è dato ravvisare.


5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione non consegue l'imposizione di spese e sanzione pecuniaria, attesa la qualifica di parte pubblica del ricorrente (art. 592, comma 1 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 23/07/2015

Il consigliere estensore
Orlando Villoni



Il Presidente
Antonio Agnò

